



REPUBBLICA ITALIANA

57/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di revocazione in materia di responsabilità iscritto al n. **61723** del ruolo generale, proposto da:

- Arch. **Massimo PARRINI** (C.F. PRRMSM62D12D403J), residente in Empoli (FI), rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Alessandro Botto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (Legance - Avvocati Associati), sito in Roma - 00187, alla via di San Nicola da Tolentino, n. 67 (PEC alessandrobotto@ordineavvocatiroma.org; fax: 06 931827403).

Contro

- la **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione Giurisdizionale per la **Regione Toscana**, in persona del Procuratore p.t.;

- la **PROCURA GENERALE di Appello della Corte dei conti** di Roma, in persona del Procuratore Generale p.t.

nonché nei confronti

- dell'Ing. **Salvatore DE PASCALIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Luigi Giorgi;

- dell'Arch. **Marco PASQUALETTI**, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Marlia

avverso e per la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 339/2023, depositata in data 31 agosto 2023, pronunciata nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 59535, non notificata, e per il conseguente annullamento e/o riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 329/2021 del 23 settembre 2021.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 7 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario Dott. Antonio Sauchelli, il relatore Cons. Natale Longo, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G. Luigi D'angelo, per la Procura generale, l'avv. Alessandro Botto per Parrini.

Svolgimento del processo

La fattispecie in questione riguarda un ritenuto danno erariale arrecato al Comune di Pontedera, ritenuto imputabile, a titolo di dolo, all'Ing. Salvatore DE PASCALIS (direttore dei lavori), all'Arch. Massimo PARRINI (RUP) e all'Arch. Marco PASQUALETTI (collaudatore), pari ad euro 696.990,90 quale

somma pagata dal Comune per il materiale contabilizzato, ma non utilizzato, per l'esecuzione dei lavori del Lotto II e del Lotto III relativi alla cd. "strada di Patto" di raccordo fra la città di Pontedera e lo svincolo Pontedera Ovest della superstrada FI-PI-LI, con conseguente prematuro danneggiamento del suddetto tratto di strada.

Con sentenza n. 329/2021 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sulla base degli accertamenti tecnici in atti (ATP dell'Ing. Losa effettuata in sede civile, CTU in sede penale, CTP disposta dalla procura contabile) e in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, ha condannato i Sig.ri:

- Salvatore DE PASCALIS, Massimo PARRINI e Marco PASQUALETTI, in solido tra loro (ma con ripartizione interna delle somme), al pagamento di euro 388.974,72 quale somma pagata in più dal Comune con riferimento alle opere per la realizzazione del lotto II;

- Salvatore DE PASCALIS e Massimo PARRINI, in solido tra loro (con ripartizione interna delle somme), al pagamento di euro 308.016,18 quale somma pagata in più dal medesimo Comune con riferimento alle opere per la realizzazione del lotto III;

- somme maggiorate di interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo e spese di lite, con statuizione di conversione del sequestro conservativo in atti in pignoramento, nel senso e nei limiti di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 80 c.g.c.

A seguito di appello proposto da ciascuno dei soggetti condannati, questa Sezione centrale di Appello, con sentenza n. 339/2023, li ha respinti, sostanzialmente condividendo le motivazioni del giudice di prime cure.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione l'Arch. Massimo Parrini, adducendo la sussistenza di errore revocatorio, individuando alcuni "abbagli dei sensi" nei quali sarebbe incorso il giudice di appello:

a) con riferimento al Lotto III, la Sentenza si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui il DL e il RUP avrebbero "dolosamente" disatteso il parere tecnico formulato dal Geologo Santarnecchi (un consulente esterno incaricato dal Comune, che aveva Suggestito di effettuare la ricalibratura dello strato di fondazione prima di procedere alla realizzazione degli strati superficiali della strada) e che, dunque, tali soggetti avrebbero consapevolmente violato i doveri loro imposti dalla legge. In realtà, secondo l'attore, sarebbe pacifico e incontestato il Parrini (oltre che il De Pascalis) abbiano recepito, nell'ambito del progetto di completamento, le indicazioni del consulente esterno (e ciò emergerebbe in modo chiaro dalla documentazione in atti, in particolare dalla relazione tecnica al progetto esecutivo e dal computo metrico). Detto errore sarebbe stato determinante ai fini della condanna e della determinazione del danno.

b) con riferimento al Lotto II (oltre che al Lotto III), la Sentenza si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui mancherebbe documentazione 'ufficiale' concernente la qualità e la quantità dei materiali utilizzati nel corso dei lavori e che, dunque, il collaudatore Pasqualetti (oltre che il DL De Pascalis e il RUP Parrini) avrebbero consapevolmente violato i doveri imposti dalla legge. Tale conclusione si fonderebbe su una falsa rappresentazione della realtà di fatto, dal momento che, nel corso dei lavori, sono stati redatti e sottoscritti i libretti delle misure (oltre che le prove di carico su piastra Igetecma, i carotaggi della Bufalo e le prove qualitative sui carotaggi eseguiti da FLP; all. da 11 a 15) che,

ritenuti inesistenti dal Giudice d'appello, erano invece presenti in atti. Detto errore revocatorio avrebbe fisiologicamente, influito non solo sull'asserita sussistenza della condotta illecita e del nesso causale, ma anche sulla qualificazione dell'elemento soggettivo quale dolo civile;

c) con riferimento al Lotto II e al Lotto III, la Sentenza si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui la quantificazione del danno oggetto della Sentenza di Primo Grado (pari a Euro 696.990,90, di cui Euro 388.974,72 per i lavori di cui al Lotto II ed Euro 308.016,18 per i lavori di cui al Lotto III) corrisponderebbe al danno calcolato in sede di CTU nel giudizio di ATP e nel giudizio penale e, che, dunque risalirebbe alle quantificazioni oggetto della Relazione Losa (resa in sede di ATP), confermata dalla Relazione Capalbo (resa nell'ambito del giudizio penale). In realtà, dette relazioni non contengono alcuna quantificazione del danno e si riferiscono a tipologie di danno ontologicamente diverse (e, dunque, di importo diverso) da quello riportato nella Sentenza di Primo Grado. La quantificazione sarebbe, invece, basata su un calcolo reso 'approssimativamente' in sede di sommarie informazioni testimoniali (circostanza pacifica e incontestata) del CTU Losa. Secondo il ricorrente, tenuto conto che l'arch. Parrini aveva depositato una sua relazione tecnica, il giudice, ove si fosse avveduto dell'errore, avrebbe disposto una CTU, in conformità al principio del giusto processo (art. 6 della CEDU e art. 111 Cost.

Con riferimento al **giudizio rescissorio**, il ricorrente ha sostanzialmente riproposto i motivi già avanzati in sede di appello, ovvero:

I) Errata valutazione e ricostruzione dei presupposti dell'azione di responsabilità: sull'intervenuta prescrizione dell'azione erariale. Violazione e

/ o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 e dell'art. 66 del d.lgs. 174/2016. Illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Travisamento dei fatti, tenuto conto delle funzioni de RUP (e delle prove eseguite).

II) Errata valutazione e ricostruzione dei presupposti dell'azione erariale: sulla legittimità della condotta e sull'insussistenza del nesso causale. Motivazione carente e / o insufficiente e, comunque, illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti.

III) Errata valutazione e ricostruzione dei presupposti dell'azione di responsabilità: insussistenza dell'elemento psicologico del dolo cd. civile e della colpa grave. Omessa ripartizione del presunto danno. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l. 20/94 e dell'art. 21 del d. l. 76/2020 convertito con l. 120/2020. Motivazione carente e/o insufficiente e comunque illogica e contraddittoria.

IV) In via subordinata: graduazione della responsabilità (art. 1, comma 1 quater, l. n. 20/1994). Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Motivazione carente e/o insufficiente.

V) Sempre in subordine, esercizio del potere riduttivo.

Quindi il ricorrente, dopo aver reiterato la richiesta di disporre CTU, ha concluso chiedendo di disporre la revocazione della sentenza della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 339/2023, depositata in data 31 agosto 2023, pronunciata nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 59535, nonché, di conseguenza, di annullare e/o riformare (per come indicato nella parte motiva del ricorso) la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 329/2021

del 23 settembre 2021, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio, anche di primo grado.

Con memoria del 10/1/2025, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale, che ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per revocazione per insussistenza di errore di fatto revocatorio

I) quanto al ritenuto abbaglio dei sensi inerente la documentazione ufficiale concernente la qualità e la quantità dei materiali utilizzati nel corso dei lavori, la procura ha sostenuto che l'appunto si concentra su un solo aspetto della motivazione della decisione impugnata che si pone *a latere* del nucleo argomentativo posto a fondamento della condanna, ovvero (pag. 27 della sentenza) che "i lavori eseguiti non sono conformi al progetto, in quanto le operazioni peritali hanno rinvenuto materiali quantitativamente e qualitativamente diversi. Ciò malgrado, i lavori sono stati contabilizzati e certificati come regolarmente eseguiti in relazione alle previsioni progettuali, con danno per l'Amministrazione comunale committente, derivante dal pagamento di materiali non utilizzati e lavori non eseguiti".

In ogni caso, secondo la Procura generale la censura in questione si limita, sostanzialmente, ad invocare una rivalutazione del materiale documentale e istruttorio acquisito agli atti di causa, contestandosi la valutazione finale del giudice.

II) Quanto all'ulteriore errore revocatorio dell'aver la sentenza ritenuto che il DL e il RUP avrebbero 'dolosamente' disatteso il parere tecnico formulato dal Geologo Santarnecchi, la Procura ha evidenziato come lo stesso ricorrente abbia specificato che l'affermazione è contenuta nella sentenza di primo grado, non testualmente richiamata nella sentenza di appello verosimilmente tenuto

conto della circostanza che quest'ultima (pag. 27 e 28) enuclea tutta una serie di condotte "ulteriori" - rispetto a quella dell'omesso recepimento del parere di un consulente esterno del Comune - ritenute fondanti l'adottata condanna risarcitoria (errore comunque non decisivo).

III) anche quanto all'ulteriore preteso errore denunciato dal ricorrente, relativo alla quantificazione sommaria *per relationem* con la perizia resa in sede di ATP e nel giudizio penale (l'importo sarebbe invece derivato da sommarie informazioni testimoniali), la Procura generale ha sostenuto che dovrebbe escludersi radicalmente la sussistenza del denunziato errore, in quanto il giudice contabile, al netto del governo del potere riduttivo, gode di un'amplissima discrezionalità nella quantificazione del danno erariale potendo, se del caso, anche utilizzare criteri di natura equitativa ex art. 1226 c.c..

Inoltre, la P.G. ha sostenuto l'inammissibilità del motivo anche considerato che il ricorrente, in realtà, intende, in realtà, dolersi dell'omesso accoglimento della richiesta di parte di nomina di un C.T.U. nel giudizio di secondo grado, proprio ai fini della quantificazione del danno erariale in contestazione.

La Procura generale ha quindi concluso chiedendo il rigetto per inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza del 7 febbraio 2025 le parti presenti ribadivano le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

[1] Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Ritiene infatti il Collegio che non sia rinvenibile, nel caso di specie, un errore di fatto revocatorio ex art ex art. 202, comma 1, lett. f del codice di giustizia contabile.

Detta disposizione codicistica prevede che *“1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;”*.

Il mezzo di impugnazione della revocazione, costituisce, alla luce del disposto della disciplina codicistica (sostanzialmente comune peraltro ai diversi codici processuali), un rimedio per far fronte a situazioni eccezionali, che hanno impedito la corretta formazione della decisione del giudice, in ragione della sussistenza di specifiche anomalie tassativamente tipizzate dal legislatore, non già dunque un mezzo di impugnazione utile ad ottenere un riesame nel merito della controversia già decisa.

In coerenza con la natura dell'istituto e con il dettato normativo, la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori (tra le più recenti, Cass. sent. n. 30052 e 29786 del 2024; Corte dei conti, sez. III appello, sent. n. 6/2015 e Sez. I App., sent. n. 456 del 2023; CdS, sent. n. n. 8654 del 2024; n. 8265 del 2023) ha individuato, con specifico riferimento al presupposto dell'errore di fatto revocatorio, le connotazioni essenziali che caratterizzare il cosiddetto “abbaglio dei sensi”:

a) l'errore deve discendere da una mera errata od omessa percezione del

contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto il giudice a statuire sulla scorta di un falso presupposto fattuale, ritenendo come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente (Cass. n. 29786 del 2024);

b) la genesi senso-percettiva dell'errore sia accertabile e riscontrabile con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;

c) l'errore deve concernere un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (Cass. sent. n. 30052 del 2024). L'errore di fatto revocatorio è configurabile laddove il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non in un mero difetto di motivazione della decisione (CdS. Sent. n. 8265 del 2023);

d) l'errore deve concernere un elemento decisivo della decisione revocanda, necessitando, a tal fine, un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e il *decisum* (cfr. Cons. Stato, n. 1610 del 2017).

Possono dunque rientrare nell'ambito applicativo della revocazione per errore di fatto le ipotesi in cui il Giudice, in ragione di una mera svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; per contro, esulano dell'ambito applicativo dell'istituto le ipotesi di erroneo, inesatto o anche solo incompleto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, oppure i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla

base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (Cass. SS.UU., n. 8984 del 11.4.2018; n. 6669/2015, n. 321/2015; Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 368 e n. 357 del 2023).

[2] Tanto precisato in punto di diritto, occorre esaminare i riferiti errori di fatto lamentati nel ricorso introduttivo, per verificarne la consistenza e la riconducibilità all'errore revocatorio ex art. 202, comma 1, lett. f del codice di giustizia contabile.

a) Con riferimento al Lotto III, secondo il ricorrente la sentenza di appello si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui il DL e il RUP avrebbero "dolosamente" disatteso il parere tecnico formulato dal Geologo Santarnecchi (un consulente esterno incaricato dal Comune, che aveva suggerito di effettuare la ricalibratura dello strato di fondazione prima di procedere alla realizzazione degli strati superficiali della strada) e che, dunque, i soggetti condannati avrebbero consapevolmente violato i doveri loro imposti dalla legge. In realtà, secondo l'attore, sarebbe pacifico e incontestato che il De Pascalis (oltre che il Parrini) abbiano recepito, nell'ambito del progetto di completamento, le indicazioni del consulente esterno (e ciò emergerebbe in modo chiaro dalla documentazione in atti, in particolare dalla relazione tecnica al progetto esecutivo e dal computo metrico). Detto errore sarebbe stato determinante ai fini della condanna e della determinazione del danno.

Anche per questo lamentato abbaglio dei sensi del giudice di appello, non può che rilevarsi come la sentenza oggetto di ricorso per revocazione non contenga alcun riferimento alla circostanza che il DL e il RUP avrebbero "dolosamente" disatteso il parere tecnico formulato dal Geologo Santarnecchi.

Anzi, la sentenza impugnata per revocazione, alle pagine ventotto e ventinove,

non riproduce l'argomentazione in questione, che pure era stata invocata dal primo giudice a fondamento (ma ausiliario, come ora si vedrà) della condanna (si vedano le pagine 29 e 30 della sentenza).

Peraltro, lo stesso primo giudice, alle pagine 79 e 80 della sentenza di primo grado, pur ritenendo "non giustificabile la scelta deliberata di non prendere in considerazione anche quello che le parti definiscono semplice consiglio, espresso dal Santerneccchi", ha sostanzialmente fondato la condanna, in parte qua, su una motivazione diversa ed autonoma: *"in ogni caso, indipendentemente da quelle che potevano essere le conclusioni a cui era giunto il geologo Santarneccchi a seguito delle misurazioni effettuate, ciò che avrebbe dovuto rilevare per i tecnici coinvolti, ai fini di più approfondite verifiche, erano le reali misurazioni degli strati cui il geologo era giunto. In ogni caso, né il RUP Parrini, né il DL De Pascalis, hanno adeguatamente motivato la ragione per cui hanno deciso di bypassare scientemente il "si consiglia" espresso dal geologo.*

I lavori sono, quindi, ripresi con il nuovo contratto di appalto stipulato con Ital Strade. Né il Parrini, né il De Pascalis hanno suggerito di effettuare verifiche e/o sistemazioni del sito che era stato per lungo tempo esposto alle intemperie e che era notoriamente posto al di sotto del livello della campagna circostante.

Per il nuovo appalto i lavori sono stati consegnati il 26 luglio 2011. Sono state disposte due sospensioni per motivazioni ritenute inconsistenti dal consulente della Procura e soprattutto estremamente pericolose per la possibile interferenza delle intemperie sullo stato di consistenza dei luoghi.

Dopo l'approvazione di varianti ritenute non condivisibili dal consulente del PM, i lavori sono stati ultimati il 31 ottobre 2013, con l'espressa previsione in variante di non stendere lo strato di usura, lasciando, quindi, maggiormente esposti alle

infiltrazioni di acqua gli strati sottostanti perché privi di protezione. Con detta ultima variante (20 agosto 2013), infatti, sono stati sistemati i cedimenti strutturali (attraverso la sistemazione del solo strato bituminoso), riscontrati in corso d'opera, e si è deciso di non stendere lo strato di usura.

Quindi già prima della consegna dei lavori il RUP ed il DL erano a conoscenza di possibili vizi strutturali dell'opera ma hanno deciso di procedere comunque attraverso la semplice approvazione della variante (concordata dal DL e, quindi, approvata dal RUP con determina n. 140 del 30 agosto 2013), senza eseguire più approfonditi accertamenti idonei a rivelare il reale stato di consistenza dei luoghi.

Sono stati, quindi, eseguiti degli accertamenti da parte della Dynatest nel mese di settembre 2013.

Dalla lettura della relazione Dynatest si apprende come la causa della inevitabile compromissione della vita residua della strada sia da ricondurre ad una non corretta esecuzione degli strati più profondi.

Nessun accertamento approfondito è stato eseguito.

In assenza dei presupposti di legge, la strada è stata aperta al traffico senza collaudo il 30 novembre 2013. La difesa Parrini ha ritenuto detta scelta una scelta lodevole al fine di testare effettivamente la portata della strada.

A parere del Collegio, detta scelta appare unicamente come un grave e consapevole violazione di legge.

Sono stati, quindi, effettuati da PLP, nel gennaio 2014 accertamenti sul conglomerato bituminoso. Dalla lettura della relazione si apprende quella che doveva essere la misura degli spezzoni di carote estratti, ma non ci sono riportate le misure dei singoli strati che li compongono. Sono carotaggi atti rivelare solo la qualità dei terreni (analisi granulometrica) e non già lo spessore degli strati eseguiti. Occorre precisare che:

- La relazione PLP è priva di numero di protocollo

- Non vi è riscontro formale dei carotaggi menzionati nella relazione Dyntest. Vi sono solo appunti su fogli presi da taccuini privati.

I convenuti, in sede difensiva, hanno ritenuto la loro condotta conforme a legge, stante la solerzia con la quale gli stessi si sono premuniti di ordinare alle ditte di eseguire le opportune verifiche e le eventuali opere di ripristino.

Occorre ricordare, però, che per il Lotto III, il certificato di regolare esecuzione è del 24 ottobre 2014 (quindi redatto dopo 11 mesi, a fronte dei tre mesi previsti dalla legge – art. 141 D.Lgs. 163/2006).

In ogni caso, il certificato di regolare esecuzione manca dei requisiti minimi per poterlo considerare validamente redatto....”.

Il motivo di revocazione risulta dunque evidentemente inammissibile, tenuto conto dei requisiti necessari dell'errore revocatorio, secondo la normativa e la giurisprudenza richiamate.

b) Secondo il ricorrente, con riferimento al Lotto II e al Lotto III, la Sentenza si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui mancherebbe documentazione 'ufficiale' concernente la qualità e la quantità dei materiali utilizzati nel corso dei lavori e che, dunque, il DL De Pascalis, il RUP Parrini e il collaudatore Pasqualetti avrebbero consapevolmente violato i doveri imposti dalla legge. Tale conclusione si fonderebbe su una falsa rappresentazione della realtà di fatto, dal momento che, nel corso dei lavori, sono stati redatti e sottoscritti i libretti delle misure (e ulteriori prove all. 11 e ss.) che, ritenuti inesistenti dal Giudice d'appello, erano invece presenti in atti.

In proposito, si osserva innanzitutto che la sentenza di primo grado fa espresso riferimento ai libretti delle misure; in particolare, a pag. 52 si afferma

testualmente: “agli atti sono stati prodotti i SAL, i certificati di pagamento ed il libretto delle misure che riporterebbero, secondo la ricostruzione attorea, misurazioni (e, quindi, pagamenti) non rispondenti al vero”.

Dal canto suo, la sentenza di appello non afferma testualmente l’insussistenza dei libretti delle misure e anzi richiama espressamente la statuizione di prime cure (pag. 27: “la motivazione della sentenza è ampia, esaustiva, ed articolata nel confutarle, in quanto basata su documenti ed elaborati tecnici, e conduce a conclusioni condivisibili in merito alla ...”), affermando la responsabilità del R.U.P. arch. Parrini, in quanto *“avrebbe dovuto svolgere un ruolo attivo di supervisione e coordinamento, finalizzato ad evitare l’insorgere di errori nelle fasi successive, e non il ruolo formale che invece invoca. In contrasto con doveri ad esso spettanti, ricostruiti dettagliatamente nella prima sentenza, egli non ha contestato l’assenza del giornale dei lavori, ha sottoscritto acriticamente la documentazione predisposta dal Direttore dei lavori, omettendo ogni valutazione e controllo di sua pertinenza, ed ha così autorizzato i pagamenti all’appaltatore in assenza delle verifiche e riscontri necessari per attestare l’effettiva realizzazione delle opere e la loro regolarità. Inoltre, il R.U.P., con Determina n. 200 del 9 settembre 2009, ha approvato il certificato di collaudo sottoscritto dal collaudatore Pasqualetti, nonostante tutte le carenze anzidette”*.

Pertanto, l’affermazione in ordine alla documentazione in atti assume valenza ancillare, nell’ordito motivatorio della sentenza di appello, rispetto al nucleo argomentativo fondamentale della condanna comminata (la non conformità al progetto delle opere, sulla scorta degli elaborati peritali in atti che avevano riscontrato materiali quantitativamente e qualitativamente diversi), per come enucleabile a pag. 27 della pronunzia: *“le censure non possono essere accolte in*

quanto il giudice di prime cure, con motivazione diffusa ed articolata, che si condivide e alla quale per brevità si rinvia, è pervenuto alla conclusione – basata principalmente sulla perizia resa dall'Ing. Losa in sede di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Pisa e sulla conferma contenuta nella relazione peritale successivamente resa nell'anno 2021 in sede penale - che i lavori eseguiti non sono conformi al progetto, in quanto le operazioni peritali hanno rinvenuto materiali quantitativamente e qualitativamente diversi. Ciò malgrado, i lavori sono stati contabilizzati e certificati come regolarmente eseguiti in relazione alle previsioni progettuali, con danno per l'Amministrazione comunale committente, derivante dal pagamento di materiali non utilizzati e lavori non eseguiti".

Il motivo di revocazione risulta dunque evidentemente inammissibile, tenuto conto dei requisiti necessari dell'errore revocatorio, secondo la normativa e la giurisprudenza richiamate.

c) Secondo parte ricorrente, infine, la sentenza di appello, con riferimento al Lotto II e al Lotto III, si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui la quantificazione del danno oggetto della sentenza di primo grado (pari a Euro 696.990,90, di cui Euro 388.974,72 per i lavori di cui al Lotto II ed Euro 308.016,18 per i lavori di cui al Lotto III) corrisponderebbe al danno calcolato in sede di CTU nel giudizio di ATP e nel giudizio penale e, che, dunque afferirebbe alle quantificazioni oggetto della Relazione Losa (resa in sede di ATP), confermata dalla Relazione Capalbo (resa nell'ambito del giudizio penale). In realtà, dette relazioni non contengono alcuna quantificazione del danno e si riferiscono a tipologie di danno ontologicamente diverse (e, dunque, di importo diverso) da quello riportato nella Sentenza di Primo Grado. La quantificazione sarebbe, invece, basata su un calcolo reso

‘approssimativamente’ in sede di sommarie informazioni testimoniali (circostanza pacifica e incontestata) del CTU Losa.

In proposito, tuttavia, si osserva che la sentenza gravata si limita a respingere il motivo di appello relativo alla erronea quantificazione e ripartizione del danno e alla mancanza di prova del medesimo, “in quanto la sentenza di prime cure è pervenuta al relativo computo sulla base dei documenti presenti in atti, ed in particolare delle relazioni tecniche depositate, ritenendo prevalenti le considerazioni e rilevazioni contenute in quelle del perito incaricato in sede di ATP ed in sede penale rispetto a quelle depositate unicamente dal tecnico dell’arch. Parrini”.

La sentenza fa dunque riferimento all’insieme dei “documenti presenti in atti” (tra cui evidentemente rientrano le sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. rese dall’Ing. Losa alla Guardia di Finanza e in atti fin dal giudizio di primo grado) e non soltanto alle perizie depositate dinanzi al giudice ordinario dallo stesso ing. Losa (ATP) e dal CTP penale.

Peraltro, la quantificazione operata dall’Ing. Losa (una semplice tabella) in sede di sommarie informazioni si basava evidentemente sul ponderoso (e molto più articolato) lavoro già svolto dal medesimo professionista in sede civile.

L’Ing. Losa (professore universitario), infatti, all’inizio del verbale, ha precisato di aver svolto una CTU su incarico del Tribunale di Pisa; del resto, egli era persona informata sui fatti proprio perché aveva svolto l’ATP in sede civile.

Del resto, lo stesso Ing. Losa, nel rispondere a specifica domanda in ordine alle anomalie riscontrate, ha riferito le sue “valutazioni, che per altro ho riportato

nella relazione depositata presso il Tribunale di Pisa”.

Ad esempio, già nella relazione peritale il Losa aveva accertato che (pag. 56 e ss.), per il lotto III, “lo strato di base è risultato pari a 7 cm, anziché 12 cm. e lo spessore dello strato di binder pari a 5 cm, anziché ad 8” (a pag. 65 e ss. sono riportate le rilevazioni relative al II lotto); analogamente, dall’esame della CTU del prof. Losa si evince l’avvenuta ricognizione dei costi-prezzi del materiale (seppure nell’ambito di una consulenza che poneva quesiti differenti; anche nella relazione effettuata in sede penale si rinvenivano attività di rilevazione di prezzi, V. ad es. tabella all. 11).).

Per giunta, pare appena il caso di evidenziare come detta determinazione del danno all’erario sia stata calibrata, sulla scorta dei suddetti atti, dalla Procura regionale fin dalla fase istruttoria, sia poi confluita nell’atto di citazione, fatta propria dalla sentenza di primo con esposizione analitica (pag. 74-75, 51, 52), e infine confermata dalla sentenza di appello.

Pertanto, evidentemente, il giudice appello non è incorso in alcun “abbaglio dei sensi”, avendo anzi ritenuto di dover confermare la quantificazione operata dal giudice di primo grado.

Quanto poi alla natura “approssimativa” del computo, premesso che il giudice contabile può far ricorso, ove la fattispecie lo richieda, alla valutazione equitativa del detrimento ex art. 1226 c.c., si osserva che la determinazione del danno risulta comunque saldamente ancorata (per come risultante dagli atti già menzionati) a dati oggettivi, ovvero le difformità (puntualmente quantificate, seppure estrapolando medie) dei lavori in questione, oltre che i relativi prezzi (richiamati nella ctu).

Pertanto, anche questo motivo di revocazione si rivela inammissibile.

L'insieme delle motivazioni rassegnate induce il Collegio a ritenere inammissibile il ricorso per revocazione introdotto dall'arch. Massimo Parrini, iscritto al n. 61723 del ruolo generale.

[3] Quanto alle spese processuali, se ne dispone la compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c, considerata l'avvenuta definizione del giudizio soltanto su questione preliminare.

PQM

la Corte dei conti, Prima seconda centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione, il ricorso per revocazione proposto dall'Arch. **Massimo PARRINI**, iscritto al n. **61723** del ruolo generale.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 04/04/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi